

CCCI SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 1952Presidenza del Presidente **CORRIAS ALFREDO**

La seduta è aperta alle ore 18 e 05.

FALCHI PIERINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Dimissioni del consigliere Tocco.

PRESIDENTE comunica che il consigliere Tocco, in seguito alla sua nomina a sindaco di Iglesias, Comune con popolazione superiore ai diecimila abitanti, ha presentato le dimissioni da componente il Consiglio in ottemperanza al disposto dell'articolo 17, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna.

La Giunta delle elezioni, dall'esame degli atti a suo tempo ricevuti dalla Corte d'Appello di Cagliari, ha constatato che nella lista contrassegnata «Falce e martello su libro e sole» del Collegio di Cagliari, dopo i due candidati a suo tempo proclamati eletti, il maggior votato è il candidato Aldo Lai.

Proclama, pertanto, il signor Aldo Lai consigliere regionale.

Continuazione della discussione e sospensiva della proposta di legge: «Dotazione agli agenti forestali dislocati in Sardegna di cavalcature di servizio». (160)

CASU (P.S.d'A.), relatore, osserva che il problema delle foreste non è mai stato affrontato in Sardegna con i mezzi che la sua importanza richiederebbe. L'Amministrazione regionale ha già adottato importanti provvedimenti, ma si è ancora lontani dalla risoluzione del problema. La Cassa per il Mezzogiorno è stata interessata ad un vasto piano riguardante la sistemazione di settantacinque mila ettari di

terreno per complessivi venticinque miliardi di lire, ma ancora il piano non è stato esaminato. Finora la Cassa ha approvato diverse opere comprese in un piano che comporta una spesa di cinque miliardi, dei quali è stato speso finora appena il venti per cento. Altri lavori vengono eseguiti dai cantieri di rimboschimento.

L'Assessorato dell'agricoltura ha studiato e continua a studiare il problema delle foreste e della montagna, ad opera soprattutto del dottor Falchi, che ha dato un contributo notevole ed originale.

La proposta di legge in esame si inserisce nel piano generale che la Regione va predisponendo per dare agli agenti forestali i mezzi per una efficace difesa del patrimonio forestale della Sardegna.

L'oratore si dichiara contrario alla fornitura gratuita delle cavalcature, perchè ritiene necessario invogliare l'agente a mantenere il cavallo come si conviene, rendendolo responsabile del buon mantenimento dell'animale affidatogli. E' ben vero che ai carabinieri la cavalcatura viene fornita gratuitamente, ma è altresì vero che nelle caserme dei carabinieri esistono scuderie, attrezzate e una sorveglianza molto severa. Agli agenti forestali si potrà dare un compenso per il mantenimento della cavalcatura, e al proposito è disposto che annualmente l'Assessorato dell'agricoltura stabilisca il compenso da passare all'agente.

L'oratore si dichiara anche contrario alla proposta di rendere obbligatorio per gli agenti l'acquisto della cavalcatura, in quanto essi non sono stati assunti dalla Regione. La proposta di legge vuole semplicemente invogliare gli agenti ad acquistare il cavallo, che diventerà di loro proprietà dopo sei anni.

Concludendo, l'oratore respinge l'accusa che si sia peggiorata la legge dello Stato, ed afferma che le norme aggiunte la rendono invece più rispondente alle reali esigenze della Sardegna.

PAIS, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*, dichiara di concordare con Casu sull'opportunità della presentazione della proposta di legge, poichè nell'Isola non si può fare assegnamento su un servizio regolare senza dotare gli agenti forestali di cavalcatura. E' vero che lo Stato concede agevolazioni agli agenti che vogliano acquistare il cavallo, ma è anche vero che il progetto di legge è più rispondente alle necessità della Sardegna. Infatti, la concessione delle agevolazioni è legata, secondo il concetto della Giunta, anche alle condizioni delle stazioni impiantate o da impiantare per la sorveglianza del patrimonio forestale. A tale proposito, la Giunta ha presentato un emendamento al primo articolo.

Un altro concetto che dovrebbe essere meglio chiarito è quello che riguarda i rapporti tra lo agente forestale e l'Amministrazione regionale. Un altro emendamento della Giunta stabilisce che per la determinazione delle spese per medicinali ed affitto scuderia deve essere sentito oltre all'Assessore all'agricoltura e foreste, anche l'Assessore alle finanze.

Concludendo, l'oratore dichiara che la Giunta confida di poter procedere quanto prima ad un riordinamento del personale forestale, adoperandosi per aumentarne anche il numero, in modo da renderlo più rispondente alle esigenze della Sardegna. Quando il numero degli agenti forestali sarà tale da poter assolvere ai compiti assegnati, l'applicazione della legge in esame renderà veramente efficace la vigilanza.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

TITOLO.

Dotazione agli agenti forestali dislocati in Sardegna di cavalcatura di servizio.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento della Giunta:

« Dotazione di cavalcatura di servizio agli agenti forestali ».

PAIS, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*, rileva che la dizione « dislocati » non

sarebbe opportuna nel testo di una legge, tanto più che quando la Regione assumerà i suoi agenti non deve far distinzione tra quelli dipendenti dallo Stato e quelli dipendenti dalla Regione.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*, dichiara di accettare l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento.

(E' approvato).

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli agenti forestali, che ne facciano richiesta, contributi ed anticipazioni per l'acquisto delle cavalcature di servizio e relative bardature.

Il contributo e l'anticipazione sono rispettivamente corrispondenti nella misura di due terzi ed un terzo del valore del cavallo acquistato e delle relative bardature.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento della Giunta:

« L'Amministrazione regionale - in rapporto alle esigenze di servizio delle varie stazioni - è autorizzata a concedere agli agenti forestali, che ne facciano richiesta, ecc. come nella stesura del testo originario ».

MURETTI (P.N.M.) dichiara che sarebbe opportuno creare, come per i carabinieri, « stazioni a piedi », e « stazioni a cavallo », per evitare che in una stessa stazione un agente acquisti la cavalcatura e un altro no.

TORRENTE (P.C.I.) dichiara di non poter approvare l'articolo, in quanto, in caso di trasferimento dell'agente che è diventato proprietario della cavalcatura, questo sarebbe costretto a tenersela anche se non gli servisse più.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*, dichiara che alla proprietà del cavallo sono posti diversi vincoli. Nel caso di trasferimento dell'agente il cavallo viene alienato.

ZUCCA (P.S.I.) concorda con Muretti. Secondo l'oratore, il servizio delle guardie forestali è un servizio pubblico. Se si intende dare un carattere privatistico al servizio, non si raggiunge l'obiettivo che ci si è proposti.

L'oratore propone che i cavalli siano acquistati dalla Regione, in modo che in una stazione non si verifichi il caso di un agente a cavallo e di un altro appiedato.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*, afferma che le osservazioni di Muretti e di Zucca sono semplicistiche. Anche nel passato esisteva una legge che concedeva il contributo agli agenti che intendessero acquistare la cavalcatura, e gli inconvenienti paventati non si sono mai verificati. La presente proposta di legge, poi, è ancora più favorevole della legge nazionale.

PAIS, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*, precisa che il progetto di legge mira a soddisfare il desiderio che hanno espresso molti agenti forestali di avere la cavalcatura di servizio. Nella prima stesura era stato espresso un concetto simile a quello esposto da Muretti; ma tale concetto venne abbandonato per gli inconvenienti che ne sarebbero derivati. Infatti, se un agente non intendesse andare in una determinata stazione, sarebbe sufficiente che dichiarasse di non voler acquistare il cavallo o viceversa.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Muretti:

« L'Amministrazione regionale, in rapporto alle esigenze di servizio delle varie stazioni, stabilirà quali di esse dovranno essere dotate di cavalcature, e destinerà alle medesime quegli agenti forestali che facciano richiesta di cavallo. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli agenti ecc... ».

MURETTI (P.N.M.) ritira l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento della Giunta.

(E' approvato).

Art. 2

La somma concessa a titolo d'anticipo verrà dall'Amministrazione regionale recuperata in 30 rate mensili da trattarsi sulle competenze dell'agente.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

I cavalli e le bardature acquistati col contributo o con l'anticipazione dell'Amministra-

zione regionale rimangono ad essa vincolati fino al saldo dell'anticipazione e del contributo concessi.

Decorsi sei anni dall'acquisto del cavallo, è in facoltà dell'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, di abbuonare la quota di propria spettanza, a titolo di premio all'agente, per la diligente cura nel mantenimento dell'animale e per il buon servizio prestato.

In caso di anticipata alienazione del cavallo e delle bardature, l'Assessore all'agricoltura e foreste effettua il recupero del contributo in misura proporzionale ai due terzi del valore stimato all'atto della vendita e delle anticipazioni non saldate.

In caso di perdita fortuita entro i sei anni non derivante da colpa, il danno viene ripartito nella proporzione stabilita all'art. I. Se la perdita avviene per causa di servizio l'intero onere viene assunto dall'Amministrazione regionale.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento della Giunta:

« Aggiungere in fine: "L'agente è sempre responsabile dei danni derivabili dalla perdita del quadrupede che fosse da lui causata" ».

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) rileva un contrasto tra l'articolo due e il primo capoverso dell'articolo tre. Infatti, mentre nell'articolo due si dice che la somma anticipata dalla Regione va riscossa in trenta mensilità, cioè in due anni e mezzo, nell'articolo tre si dice che la Regione, decorsi sei anni, può abbuonare la quota di propria spettanza. Pensa che forse si intendeva parlare di rimborso, non di abbuono.

PRESIDENTE fa notare che nel progetto di legge non è precisata la data di decorrenza delle rate.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*, riconosce che l'articolo non è ben chiaro. L'intendimento della Commissione era di far restituire alla Regione la somma anticipata e di abbuonare invece la somma data come « contributo ».

Rileva anche che la Commissione, oltre che della cavalcatura, intendeva parlare anche delle bardature.

PRESIDENTE rileva che la riduzione del venticinque per cento proposta dall'articolo non può che riferirsi all'anticipazione. Riconosce, però, che l'articolo non è chiaro.

TORRENTE (P.C.I.) rileva che anche il primo paragrafo dell'articolo è equivoco. Si parla, infatti, di cavalli e bardature acquistati col contributo o con l'anticipazione: al posto di « o » probabilmente ci sarebbe voluto una « e ».

PAIS, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*, dichiara che si tratta, infatti, di un errore materiale.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*, prega il Presidente di sospendere la seduta per dar modo ai membri della Commissione di addivenire ad una migliore formulazione dell'articolo.

PRESIDENTE dichiara di essere disposto a sospendere l'esame dell'articolo per proseguire con quello degli articoli successivi.

MURETTI (P.N.M.) propone di rinviare tutto il progetto legge al riesame della Commissione.

TORRENTE (P.C.I.) concorda con Muretti. Infatti, vi è contrasto evidente fra l'articolo due e i concetti espressi dal relatore Casu a proposito delle anticipazioni e dei contributi.

AZZENA (D.C.) è dell'avviso che le maggiori difficoltà siano state già superate durante la discussione generale e che non rimanga che da precisare la forma. L'articolo tre potrebbe formularsi così: « I cavalli e le bardature acquistati col contributo o con l'anticipazione dell'Amministrazione regionale rimangono ad essa vincolati ». Con tale formulazione, più le norme già precisate in precedenza, si potrebbe ovviare a tutti gli inconvenienti prospettati.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.) concorda con Casu. Pensa che si dovrebbe parlare di anticipazione, che diventa contributo soltanto se si verificano le determinate circostanze di cui è stato fatto cenno. Per altro, è necessario che il testo sia opportunamente riveduto.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*, non ritiene utile un rinvio alla Commissione. Comunica che è in preparazione un emendamento.

ZUCCA (P.S.I.) osserva che secondo l'emendamento annunciato da Casu il progetto di legge viene completamente modificato. Non rimane più alcuna garanzia che l'agente conservi bene il quadrupede. Inoltre, dopo

rimborsata la somma che la Regione ha anticipato, egli potrebbe benissimo vendere il cavallo in quanto ne è diventato proprietario. Potrebbe, quindi, verificarsi il caso che dopo qualche anno la Regione si trovi a dover acquistare nuovamente tutti i cavalli. Trattandosi di un servizio pubblico, dovrebbe essere l'Ente a fornire i mezzi. Si dichiara d'accordo sul rinvio alla Commissione.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) dichiara che, dopo approvato l'articolo 1, non è più possibile ignorare il contributo. Pensa che si potrebbe sopprimere il primo capoverso dell'articolo e stabilire che a determinate condizioni la Regione rinuncia al ricupero della somma. Annunzia che presenterà un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE rinvia la discussione dell'articolo 3 a dopo l'approvazione degli altri articoli.

Art. 4

Le modalità della stima, acquisto, cura, mantenimento, alienazione ecc. dei cavalli e bardature verranno stabilite con apposito regolamento emanato dall'Assessorato della agricoltura e foreste di concerto con quello delle finanze.

PRESIDENTE rileva che nel testo della Commissione è stato mantenuto un « ecc » contenuto nel testo originario.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*, dichiara che si può sopprimere l'espressione senza pregiudicare il testo.

SENES (M.S.I.) rileva che non è previsto il caso di morte dell'agente.

PAIS, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*, osserva che si potrebbe dire: « mantenimento ed alienazione » sopprimendo « ecc ».

CASU (P.S.d'A.), *relatore*, concorda con Senes. Propone che si lasci un'espressione generica che possa abbracciare i casi che saranno previsti nel regolamento.

ZUCCA (P.S.I.) fa notare che il caso di morte dell'agente è un caso importantissimo, che deve essere previsto nella legge.

SERRA (D.C.) propone che si dica che il regolamento sarà emanato dall'Assessore all'agricoltura e foreste di concerto con quello alle finanze su proposta della Giunta e del Presidente.

PAIS, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*, è del parere che si debbano determinare le modalità di stima, acquisto, cura, mantenimento e alienazione del cavallo. Nel regolamento non potrebbe inserirsi alcun concetto che non sia già previsto dalla legge.

Il caso previsto da Zucca potrà essere inserito nell'articolo 5.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Serra-Gardu-Azzena:

« Dopo le parole " regolamento emanato ", sostituire le parole successive con le seguenti: " su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, di concerto con quello alle finanze, in conformità al disposto dell'art. 4 del Decreto ecc. " ».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con la soppressione di « ecc. » fino alle parole: « regolamento emanato ».

(E' approvato).

Indi mette in votazione l'emendamento Serra-Gardu-Azzena.

(E' approvato).

Art. 5

Agli agenti forestali che prestano servizio a cavallo, oltre al soprassoldo giornaliero stabilito per i carabinieri a cavallo, è corrisposta una indennità giornaliera per il mantenimento del quadrupede, pari al costo medio della razione di foraggio di secondo grado fissata per l'esercito.

L'Assessorato dell'agricoltura e foreste, fisserà annualmente la misura del compenso per spese di ferratura, consultazioni veterinarie, acquisto medicine ed affitto scuderia.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento della Giunta:

« Al secondo comma sostituire: " L'Assessorato all'agricoltura e foreste, di intesa con l'Assessorato delle finanze, fisserà annualmente la misura del compenso per spese di ferratura ecc. " ».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento della Giunta.

(E' approvato).

Art. 6

Per la prima applicazione della presente legge è stanziata sul bilancio dell'esercizio 1952, cap. 36, la somma di L. 15.000.000 per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 e di lire 5.000.000 per le anticipazioni di cui all'art. 2.

Negli esercizi successivi verranno iscritti agli articoli del bilancio le somme necessarie per assicurarne la continuità della applicazione.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento della Giunta:

« Per la prima applicazione della presente legge la spesa farà carico al cap. 79 dell'esercizio 1952 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 e delle anticipazioni di cui all'articolo 2. ».

FILIGHEDDU (D.C.) fa notare che l'articolo non fa menzione delle spese per l'indennità giornaliera di manutenzione dei quadrupedi da assegnare agli agenti forestali.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*, ritiene che nello articolo rientrino tutte le spese.

MELIS (P.S.d'A.) rileva che nell'emendamento della Giunta si richiama l'articolo 2, nel quale si parla di recupero dell'anticipazione.

Ritiene che, semmai, si dovrebbe far riferimento all'articolo uno. Inoltre, chiede che venga chiarito il motivo dello spostamento del capitolo dal 36 al 79.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, riconosce che la frase « per la prima applicazione » contenuta nell'emendamento è errata, poichè la legge sarà applicata tutti gli anni con gli stanziamenti che saranno previsti nei bilanci.

PRESIDENTE comunica che all'Ufficio di Presidenza è pervenuta una proposta formale di rinvio alla Commissione a firma Muretti-Girolamo Sotgiu - Torrente - Cossu.

I LEGISLATURA

CCCI SEDUTA

1 OTTOBRE 1952

SERRA (D.C.) si dichiara favorevole al rinvio alla Commissione.

CREPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, si dichiara favorevole al rinvio alla Commissione.

CASU (P.S.d'A.), *relatore*, aderisce alla sospensiva. Dichiarò, però, che bisogna tener

fermi i principii già approvati dal Consiglio.

PRESIDENTE, dopo aver rilevato che trattasi di una proposta di sospensiva, la mette in votazione.

(E' approvata).

La seduta è tolta alle ore 20 e 10.